

Convenzione fra il Comune di Pinarolo Po e APIS PV1 Società Agricola Srl sulle opere a verde/compensazione

L'anno duemilaventicinque il giorno _____ del mese di _____ presso la residenza Municipale sita in Piazza Martiri della Liberazione, 2, nell'ufficio del Sindaco di Pinarolo PO (PV).

Giuseppe Villani nato a Bressana Bottarone il 13/06/1949 Sindaco pro tempore del Comune di Pinarolo Po in ottemperanza ed attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale N. 3 del 03/04/2025 in prosieguo denominato **"Comune"**;

e

Christof Erckert, nato a Bolzano, il 28/04/1964 e Thomas Sinha, nato a Bolzano, nato il 16/02/1977, in rappresentanza, anche in via disgiunta, in forza di poteri come da Statuto e da delibera XXX dd. XXX, in allegato sub lettera XXX, della società APIS PV1 SOCIETA' AGRICOLA SRL, codice fiscale e partita IVA 03171440211 con sede in BOLZANO (BZ) VIA GIANNI BRIDA 4 in seguito anche denominata **"Società"** o **"Apis"**;

(entrambe complessivamente intese come le **"Parti"**)

PREMESSO CHE

- A. in data 31.12.2024 la Provincia di Pavia ha rilasciato con 55 prescrizioni vincolanti l'Autorizzazione Unica (N. 16/24 p.e.) per la realizzazione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano (nel seguito l'**"Impianto"**) da ubicarsi in Comune di Pinarolo Po (PV), località Cascinette San Carlo, Via Casa Bellotti. Tale iniziativa progettuale concernerà anche talune opere di viabilità nel territorio comunale (nel seguito le **"Opere viabilistiche"**), oggetto di separato atto convenzionale tra il Comune, la Provincia di Pavia e Apis;
- B. l'atto autorizzativo di cui al precedente punto, tra le altre, reca la seguente prescrizione:
53. la Apis PV1 Società Agricola S.r.l. dovrà concordare con il Comune di Pinarolo, prima dell'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto biometano, degli interventi di mitigazione di carattere ambientale in prossimità dell'impianto; come indicati nel parere Comune di Pinarolo acquisito al protocollo provinciale al n.65086 del 12/11/2024;
- C. in ottemperanza alla prescrizione riportata al punto precedente e a fini compensativi della realizzazione dell'Impianto di cui al punto A) delle presenti Premesse, si è resa necessaria la valutazione, concordemente con il Comune, dello svolgimento di taluni interventi di manutenzione/gestione del verde (nel seguito le **"Opere a carico di Apis"**), consistenti in potature degli esemplari arborei, delle siepi, sfalcio dell'erba ed eventuale diserbo, da svolgersi secondo le tempistiche di massima predeterminate, su talune aree di interesse nel territorio del Comune e più precisamente il verde presente sulle aree e strade comunali nelle scuole e negli altri edifici pubblici, il tutto così come diffusamente dettagliato nell'elaborato **"Piano di Manutenzione del Verde"** allegato sub lettera A;
- D. in aggiunta alle Opere a carico di Apis, la Società ha valutato, concordemente con il Comune, l'opportunità di corrispondere, a titolo di ulteriori compensazioni per l'insediamento nel territorio comunale dell'Impianto, taluni specifici contributi economici finalizzati a sostenere attività a vantaggio della collettività, così come *infra* al successivo art. 2 e di cui qui brevemente di seguito si dà atto e si riassume:
 1. la Società dà atto che intende versare un contributo a favore dell'Ente Gestore incaricato dal Comune a gestire il servizio comunale denominato "Estate Ragazzi 2025", tale contributo è

finalizzato a sostenere alcune attività del centro estivo che ha una durata di 8 settimane e che è rivolto a bambini e ragazzi di età compresa tra i 4 e i 13 anni;

2. come concordato con il Comune, Apis verserà a favore del Comune stesso un contributo, suddiviso in tre annualità successive e consecutive a partire dal gennaio 2026, così come specificato *infra* all'art. 2, per l'organizzazione di talune attività di supporto al servizio scolastico espletato dall'amministrazione comunale, così come dettagliato nella comunicazione del Comune dd. 28.03.2025, prot. 1626, in allegato al presente accordo sub lett.B (nel seguito il **"Contributo per il supporto scolastico"**);
- E. la società Apis ha dimostrato il proprio interesse a realizzare e a porre in essere le opere e le attività di cui ai punti C) e D) delle presenti Premesse;
- F. pertanto, allo scopo di regolare gli impegni tecnico-economici in capo ad Apis ai fini delle Opere a carico di Apis e del Contributo per il supporto scolastico, si rende necessario addivenire alla stipula del presente accordo (di seguito la **"Convenzione"**);
- G. il testo della presente Convenzione è stato approvato dal Comune con propria delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 03/04/2025, con la quale si è dato atto di conferire l'incarico al Sindaco p.t. per la stipula della Convenzione;

Tutto ciò premesso

Le Parti, come sopra rappresentate, concordano e stipulano quanto segue:

ART. 1 PREMESSE

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Con la presente Convenzione le parti intendono regolamentare i propri rapporti presenti e futuri per la realizzazione delle Opere a carico di Apis, così come dettagliate nella lett. C) delle Premesse e del versamento del Contributo per il supporto scolastico, così come riportato nella lett. D2) delle Premesse.

Fatto salvo quanto stabilito nell'art. 8, Apis si impegna a realizzare a propria cura e spese le Opere a carico di Apis.

Le Opere a carico di Apis saranno eseguite per un importo complessivo e omnicomprensivo pari al massimo ad euro 50.000,00 (cinquantamila,00), IVA esclusa, la cui allocazione temporale e funzionale sarà stabilita, d'intesa con il Comune e i propri uffici competenti, sulla base delle attività dettagliate nel documento denominato **"Piano di Manutenzione del Verde"** allegato sub lettera A. Le Parti si danno reciprocamente atto che con la regolamentazione nella presente Convenzione delle Opere a carico di Apis, si dà esatta ed esaustiva attuazione della prescrizione contenuta nell'atto autorizzativo per l'Impianto e riportata alla lett. B) delle Premesse.

Fatto salvo quanto stabilito nell'art. 8 e facendo seguito a quanto già riportato nella lett. D) delle Premesse, ad ulteriori fini compensativi, in ordine al Contributo per il supporto scolastico:

- Apis si impegna a versare a favore del Comune il Contributo per il supporto scolastico, così come dettagliato alla lett. D2) delle Premesse, per un ammontare complessivo pari ad euro 45.000,00 (quarantacinquemila,00). Il versamento di tale somma avverrà in tre annualità, per un totale di tre versamenti che verranno rispettivamente effettuati:
 - o il primo entro la fine del mese di gennaio 2026;
 - o il secondo entro la fine del mese di gennaio 2027;
 - o il terzo entro la fine del mese di gennaio 2028.

I versamenti del Contributo per il supporto scolastico verranno effettuati mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie in titolarità al Comune di cui all'IBAN
IT43G030695568100000046015

Il Comune provvederà ad introitare le somme ricevute in apposito capitolo nel Bilancio Comunale da individuarsi con successivo atto a valere sul bilancio di esercizio dell'annualità in

cui si verificherà l'esigibilità dell'entrata quale somma con vincolo di destinazione alla spesa per la realizzazione delle attività già dettagliate alla lettera D2) delle Premesse.

Fatto salvo quanto stabilito nell'art. 8 e facendo seguito a quanto già riportato nella lett. D) delle Premesse, ad ulteriori fini compensativi, in ordine al Contributo per il Centro Estivo:

- Apis si impegna a versare il contributo per il centro estivo "Estate Ragazzi 2025", così come dettagliato alla lett. D1) delle premesse, per un ammontare complessivo pari ad euro 5.000 (cinquemila) entro l'inizio del Centro Estivo dell'anno 2025 (giugno 2025).

ART. 3 DOCUMENTAZIONE TECNICA OPERE A CARICO DI APIS

Le Opere a carico di Apis sono oggetto di apposita documentazione denominata "**Piano di Manutenzione del Verde**", che si allega alla presente Convenzione sub lettera A.

ART. 4 DURATA DELLA CONVENZIONE

La validità della presente convenzione decorre dal momento della sottoscrizione, fermo restando quanto stabilito all'art. 8.

La presente Convenzione avrà la durata di anni 20 (venti), decorrenti dalla data della stipula.

La Società ha facoltà di prorogare la durata della Convenzione per un periodo di ulteriori 10 (dieci); il diritto di proroga può essere esercitato da parte della Società mediante l'invio di comunicazione a mezzo di lettera raccomandata o comunicazione PEC al Comune entro e non oltre 6 (sei) mesi prima della scadenza, pena la decadenza dal diritto stesso.

ART. 5 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Ai fini della presente Convenzione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8:

- la Società si impegna, a propria cura e spese:
 - a svolgere le attività sottese alle Opere a carico di Apis, come dettagliate nell'elaborato "**Piano di Manutenzione del Verde**", che si allega alla presente Convenzione sub lettera A. e a versare il Contributo per il supporto scolastico e per il Centro Estivo così come dettagliato alle lett.D1 e D2) delle Premesse;
- In caso si verifichi un evento fortuito, di forza maggiore, *factum principis*, un provvedimento giurisdizionale che importi la sospensione dell'attività o di un impedimento oggettivo che ostacoli o ritardi l'esecuzione dei lavori, la Società sarà tenuta a darne tempestiva comunicazione scritta al Comune e avrà diritto di ottenere dal Comune, se necessario, estensione della durata della presente Convenzione;
- sottoscrivere tutti i necessari contratti ai fini delle Opere a carico di Apis, fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo che spettano agli enti competenti, attraverso gli uffici competenti per materia;
- Apis si impegna a realizzare e svolgere, a propria cura e spese, le attività sottese alle Opere a carico di Apis nel rispetto della normativa applicabile;
- ad individuare in buona fede e per quanto concretamente applicabile ai singoli casi concreti, gli operatori economici esecutori delle Opere a carico di Apis che constano nella realizzazione di lavori pubblici operando nel pieno rispetto della normativa di settore dettata essenzialmente dal Codice dei Contratti Pubblici, se e in quanto applicabile, e assicurando che detti operatori siano in possesso dei requisiti generali previsti dal D.lgs. 36/2023 nonché in possesso dei requisiti tecnico professionali commisurati al valore delle singole opere.

ART. 7 OBBLIGAZIONI DEL COMUNE

Ai fini della presente Convenzione, salvo quanto previsto all'articolo 8:

- il Comune si impegna a rilasciare alla Società i titoli abilitativi di sua competenza eventualmente necessari per la realizzazione delle Opere a carico di Apis, in conformità alle norme di legge e corredati di tutta la documentazione necessaria;
- il Comune si impegna a fornire tutta la collaborazione, supporto ed assistenza, in conformità con la normativa applicabile, alla Società in ordine a procedimenti e provvedimenti abilitativi necessari per la realizzazione delle Opere a carico di Apis, anche laddove gli stessi spettino ad altre autorità amministrative;
- il Comune si impegna a non compiere alcuna attività che possa ostacolare l'esecuzione dei lavori e delle opere concorrenti alla realizzazione delle Opere a carico di Apis
- al verificarsi di caso fortuito, forza maggiore, *factum principis*, provvedimento giurisdizionale che comporti la sospensione dell'attività o di un impedimento oggettivo che ostacoli o ritardi l'esecuzione dei lavori il Comune potrà estendere in misura ragionevole i termini di cui agli articoli precedenti;
- in ordine al Contributo per il supporto scolastico, fermo restando il vincolo bilancistico di cui all'art. 2, il Comune si impegna a destinare il Contributo per il supporto scolastico per le attività richiamate nella comunicazione del Comune dd. 28.03.2025, prot. 1626, in allegato al presente accordo sub lett. B.

ART. 8 CONDIZIONI SOSPENSIVE

L'efficacia della presente Convenzione è sospensivamente condizionata al verificarsi, entro il termine di 3 (tre) anni (di seguito il "**Termine Finale**") dalla sottoscrizione della presente, dei seguenti eventi (di seguito le "**Condizioni Sospensive**"):

- a) ottenimento, da parte di Apis, di tutti i titoli, le licenze, i permessi, i nulla osta, le autorizzazioni, le certificazioni, le qualifiche e qualsiasi altra abilitazione e documento necessari per la realizzazione, la connessione in rete, la manutenzione e l'esercizio dell'Impianto, compresi tutti gli atti autorizzativi, largamente intesi, necessari per le eventuali varianti all'Impianto medesimo, nonché per l'autorizzazione alla realizzazione delle Opere viabilistiche di cui alla lett. A) delle Premesse (di seguito collettivamente intese come le "**Autorizzazioni**"). A maggior chiarezza sono incluse anche tutte le autorizzazioni che dovessero rendersi necessarie a seguito di normative approvate prima del soddisfacimento delle condizioni di cui al presente articolo. Le suddette Autorizzazioni si riterranno ottenute da Apis solo successivamente al decorso di tutti i termini di legge per l'impugnativa delle stesse, senza che queste siano state impugnate;
- b) ottenimento da parte di Apis delle risorse finanziarie necessarie per realizzare e porre in esercizio l'Impianto;
- c) la comunicazione da parte di Apis dell'inizio dei lavori inerenti all'Impianto, che dovrà essere comunicato agli Enti competenti a cura di Apis nei modi e nelle forme stabiliti dalle normative applicabili.

Le Condizioni Sospensive si intendono poste nell'esclusivo interesse di Apis, la quale avrà quindi la facoltà di rinunciare, in tutto o in parte, a tutte o a una di esse. Tale eventuale rinuncia dovrà avvenire per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante PEC agli indirizzi di cui all'art. 14 entro la scadenza del Termine Finale.

Rimane inteso tra le Parti che nel caso in cui, entro il Termine Finale, le Condizioni Sospensive non si avverino o non vengano rinunciate, o nel caso in cui prima della scadenza di detto Termine Finale, anche uno degli eventi dedotti nelle Condizioni Sospensive risulti irrealizzabile e pertanto il suo avveramento non risulti possibile, circostanze queste da comunicare per iscritto al Comune a cura di Apis, la presente Convenzione sarà priva di efficacia, senza che il Comune possa vantare diritti o pretese nei confronti di Apis a qualsiasi titolo, causa o ragione.

ART. 9 ADEMPIMENTO OBBLIGHI

Fermo restando quanto previsto all'art. 8, all'ultimazione dei lavori inerenti alle Opere a carico di Apis, il Comune svolgerà le verifiche previste dalla normativa applicabile e/o quelle ritenute opportune, di cui si darà evidenza nei modi e nelle forme stabilite dalla normativa applicabile e/o

con le modalità ritenute opportune, all'esito positivo delle quali gli obblighi in capo ad Apis di cui alla presente Convenzione si riterranno adempiuti.

Fermo restando quanto previsto all'art. 8, al momento dell'avvenuta esecuzione dell'ultimo dei versamenti del Contributo per il supporto scolastico, di cui alla cadenza temporale dettagliata all'art. 2, gli obblighi in capo ad Apis concernenti il Contributo per il supporto scolastico qui regolati saranno considerati adempiuti.

ART. 10 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge in quanto applicabili e compatibili con la natura del rapporto così instaurato.

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'esecuzione, all'interpretazione, alla revoca ed alla validità della presente Convenzione dovranno essere oggetto di preventiva ed amichevole composizione tra le parti.

Qualora tale amichevole composizione non venga raggiunta entro 90 giorni dal momento in cui una delle parti abbia comunicato all'altra di volersi avvalere del disposto del primo comma del presente articolo, sarà competente per ogni controversia il Foro di Pavia, ferme restando le competenze funzionali esclusive ex lege.

ART. 11 SPESE ED ONERI

Tutti gli oneri e le spese della presente scrittura, compresi i diritti di segreteria, sono a carico della Società.

La presente Convenzione sarà soggetta a trascrizione e registrazione in caso d'uso e gli oneri derivanti saranno a carico della parte interessata alla registrazione stessa.

Richiesto io Segretario Comunale ho ricevuto il presente atto che, scritto con mezzi elettronici si compone di pagine XXX fin qui e del quale ho dato lettura alle parti che l'approvano e sottoscrivono insieme a me.

ART. 12 DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione avverrà ad opera di entrambe le parti in conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.196/2003) e ai sensi del nuovo Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo (L. 119) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

ART. 13 MODIFICHE E INEFFICACIA

La presente Convenzione non può essere emendata e/o modificata se non con atto scritto e sottoscritto dalle Parti.

Se in qualsiasi momento una o più clausole contenute nella presente Convenzione risulti essere o divenga invalida, illecita o inefficace, la nullità, l'illiceità e l'inefficacia non si estendono alle restanti disposizioni della presente Convenzione.

Ad ogni modo, rimane inteso che, nel caso in cui la presente Convenzione fosse dichiarata invalida ovvero nulla, il Comune dovrà restituire il Contributo per il supporto scolastico, così come versato, alla Società. In siffatto caso, è comunque fatta salva la quota parte del Contributo per il supporto scolastico già spesa dal Comune e di quanto già speso per le Opere a carico di Apis, che dovrà essere dedotta dal futuro ammontare del contributo e/o delle spese per nuove opere compensative relativo all'eventuale nuova convenzione da stipularsi tra le Parti quale conseguenza dell'invalidità o della nullità della presente Convenzione.

ART. 14 COMUNICAZIONI

Ove non diversamente stabilito tra le Parti, qualsiasi comunicazione dovrà essere effettuata a mezzo PEC o a mezzo di lettera raccomandata a/r agli indirizzi di seguito riportati:

Comune: mail@pec.comune.pinarolopo.pv.it

APIS: apispv1@pec.it

ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI

Le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione è frutto di libere ed esauritive trattative intercorse tra le stesse, per cui ogni singola pattuizione, nessuna esclusa

deve intendersi specificamente approvata dalle Parti contraenti. La presente Convenzione costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le Parti in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni altra precedente comunicazione, dichiarazione o accordo intervenuto/i tra le Parti.

Il Comune e la Società si impegnano alla reciproca correttezza e buona fede nell’adempimento dei rispettivi oneri e obblighi assunti con la presente Convenzione.

Pinarolo Po, lì XXX

LA SOCIETÀ XXX _____

IL SINDACO Giuseppe Villani _____

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 C.C., LE PARTI RICONOSCONO E DICHIARANO CHE LA PRESENTE CONVENZIONE È STATA ATTENTAMENTE ANALIZZATA E VALUTATA IN OGNI SUA SINGOLA PARTE E, PERTANTO, CON LA FIRMA DI SEGUITO APPOSTA, SI CONFERMANO ED APPROVANO SPECIFICAMENTE GLI ARTICOLI XXX.

LA SOCIETÀ XXX _____

IL SINDACO Giuseppe Villani _____
